

Decisione n. 43 del 8 settembre 2022

OGGETTO: Arch. (*Omissis*) c/o (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202215513)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 08.08.22 con la quale l'Arch. (*Omissis*) si è rivolto a quest'Ufficio per chiedere il riesame ai sensi dell'art. 25 della L.241/90, del denegato accoglimento opposto dalla (*Omissis*) alla richiesta finalizzata ad ottenere la documentazione individuata nei 10 punti elencati nella nota di richiesta del 28.07.22, riconducibile ad un sinistro occorso al ricorrente in data 14.10.21, mentre (*Omissis*);

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;



Il Difensore Civico

VISTA la nota prot. n. ED n. 1283 del 11.08.22 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della istanza d'accesso assegnando un termine di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni e sospendendo, all'uopo, il presente procedimento;

PRESO ATTO che il predetto Ente ha fornito riscontro confermando il diniego per le motivazioni già addotte in prima istanza, notificandolo anche al ricorrente;

CONSIDERATO che, in via generale:

- Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
- Deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;
- La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente» (art. 25, comma 2);



Il Difensore Civico

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 atteso che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare per l'accoglimento della quale è sufficiente l'esistenza di un interesse apprezzabile e che la stessa è stabilmente detenuta dalla (*Omissis*), Società (*Omissis*);

Tutto ciò premesso

DECIDE

- di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dall'Arch. (*Omissis*) finalizzata ad ottenere la documentazione individuata nei 10 punti elencati nella nota di richiesta del 28.07.22 nei confronti della (*Omissis*).
- di comunicare il presente atto al ricorrente ed alla (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.